

1588: UN ANNUS ARCHIVISTICUS CARTE E NOTAI AL TEMPO DI SISTO V

di Raffaele Pittella

1. Modelli di lunga durata

Il 1588 ha rappresentato un anno fondamentale nell'evoluzione della storia archivistica dello Stato Ecclesiastico: lo si potrebbe tranquillamente definire un *annus archivisticus*. Nel giro di pochi mesi furono infatti promulgate una serie di disposizioni i cui effetti condizionarono i modi e le forme della trasmissione documentaria per un arco di tempo di durata plurisecolare. Ma non solo. In quell'anno anche il valore giuridico attribuito agli archivi si caricò di nuovi significati, e lo Stato sembrò scoprire che le scritture costituivano una fonte non trascurabile di guadagno.

Del resto, non è un caso che alla vigilia del 1870 l'architettura archivistica pontificia risultasse ancora fortemente condizionata dalle decisioni assunte all'epoca di Sisto V.¹ Un'architettura le cui morfologie non subirono radicali trasformazioni persino a fronte delle numerose spoliazioni cui andarono soggetti i depositi documentari romani durante la dominazione napoleonica.² Fu proprio nel 1588 che presero forma i due diversi modelli di conservazione archivistica che hanno caratterizzato lo Stato Ecclesiastico nel lungo, lunghissimo periodo, e destinati a mantenersi pressoché inalterati per tutta l'età moderna e ancora oltre, sino cioè alla breccia di Porta Pia. Il primo fu quello che caratterizzò la rete archivistica provinciale, dove le parole d'ordine divennero “accorpate” e “concentrate”.³ Il secondo fu invece quello che riguardò le sole città di Roma e Bologna, nelle quali piuttosto che far convergere le scritture originali in un unico grande archivio, si preferì custodirle in un pulviscolo di depositi di medie e piccole dimensioni, ognuno dei quali avente come punto di riferimento un ufficio notarile.⁴ Due modelli archivistici dunque profondamente differenti,

¹ Sulla longevità della normativa sistina, rimando a: R. Pittella, «Brogliardi scomposti, carte lacere e guaste. Reliquie dolorose di una lunga e penosa Odissea». *Gli Archivi dei Trenta Notai Capitolini nel passaggio dal governo pontificio al Regno d'Italia*, in A. Gottsmann, P. Piatti, A. E. Rehberg (a cura di), *Incorrupta Monumenta Ecclesiam defendunt. Studi offerti a mons. Sergio Pagano, prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano*, vol. II, *Archivi, Archivistica, Diplomatica, Paleografia*, Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 2018, pp. 711-725. E ancora: *Idem*, *L'attualità della Sollicitudo pastoralis officii per Camillo Cybo prefetto degli Archivi dello Stato Ecclesiastico (1710)*, in O. Verdi, R. Pittella (a cura di), *Notai a Roma. Notai e Roma. Società e notai a Roma tra medioevo ed età moderna*, Atti della giornata di studi (Roma, 30 maggio 2017), Roma, Roma nel Rinascimento, 2018, pp. 187-204.

² Sulle confische operate da Napoleone a partire dal 1809 e sul ritorno degli archivi nelle loro sedi originarie durante la Restaurazione, vd. M. P. Donato, *L'archivio del mondo. Quando Napoleone confiscò la storia*, Roma-Bari, Laterza, 2019².

³ Si veda a tal proposito A. Giorgi, S. Moscadelli, *Conservazione e tradizione di atti giudiziari d'Antico regime: ipotesi per un confronto*, in A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli (a cura di), *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, Atti del convegno di studi (Siena 15-17 settembre 2008), vol. I, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per Archivi, 2012, pp. 37-138.

⁴ Se si eccettua l'esperimento del 1562, con cui si tentò di far confluire nei palazzi del Campidoglio le carte dei notai capitolini defunti, la documentazione dei notai romani continuò ad essere custodita all'interno dei loro uffici, esattamente lì dove essa era stata confezionata, vd. O. VERDI, «*Hic est liber sive prothocollum*». *I*

sebbene complementari l'uno all'altro, ma in ogni caso aventi lo stesso obiettivo: impedire che la documentazione dotata di *fides publica* potesse subire fraudolente manomissioni e improprie manipolazioni.

Grazie a Sisto V e grazie soprattutto all'opera di mediazione del cardinale camerlengo Enrico Caetani⁵ – a cui quel pontefice delegò il compito di attuare il suo progetto archivistico – nelle città, terre e castelli ricadenti sotto la giurisdizione temporale del papa sorsero strutture di concentrazione documentaria destinate ad accogliere in maniera seriale e continuativa tutte le scritture prodotte dai notai che avevano operato in quei territori, sia in veste di liberi professionisti sia alle dipendenze degli organi dello Stato, compresi gli organi giudiziari. Diverso fu invece il destino che riguardò gli archivi di Roma e Bologna, i cui rispettivi corpi notarili continuarono a godere degli stessi privilegi, delle stesse immunità e delle stesse autonomie riconosciute loro sin dal XIII secolo; libertà ribadite negli statuti cittadini e a cui i notai non intendevano certamente rinunciare.⁶

Per tutta l'età moderna infatti a Bologna le carte dei notai defunti confluirono solo sporadicamente nell'Archivio pubblico, erede della medievale *Camera actorum*.⁷ Le uniche scritture che vi giunsero fino alla fine del Settecento derivavano da acquisti e donazioni e non da versamenti effettuati con regolarità dai singoli studi. Sino al 1806, anno in cui sotto l'egida napoleonica si provvide alla creazione di un Archivio notarile, nel capoluogo emiliano la trasmissione della memoria documentaria dei notai continuò ad essere caratterizzata dal passaggio degli archivi di notaio in notaio, da quello defunto al suo successore, fermo restando però l'esistenza di un sistema di registrazione degli atti in «memoriali», presente nella città a partire dal XIII secolo, e l'istituzione di un ufficio del Registro, avvenuta nel 1452.⁸

A Roma invece la documentazione «pubblica» e «privata» redatta dai notai continuò ad essere custodita nei rispettivi loro uffici ben oltre l'esperienza francese, essendo stata la capitale sin dal 1588 esentata dall'obbligo di creare un archivio «pubblico» e «generale» inteso come archivio di concentrazione.⁹ I notai romani – che lavorassero a servizio delle magistrature centrali o di quelle municipali – continuarono nei secoli a trasmettere ai loro diretti successori sia la documentazione ereditata dai colleghi che li avevano preceduti nella

protocolli del Collegio dei Trenta Notai Capitolini, in «Roma moderna e contemporanea», XIII (2005), 2-3, pp. 427-468.

⁵ Addottoratosi in *utroque jure* nell'università di Perugia nel 1571, Enrico Caetani fu elevato al rango di cardinale prete da Sisto V nel concistoro del 18 dicembre 1585. Mantenne la carica di camerlengo dal 1587 al 1599. Per una sua biografia: C. Eubel, G. (van) Gulik, *Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevi*, München, Sumptibus et Typis Librariae Regensbergianae, 1935, ristampa, Padova, Il Messaggero di S. Antonio, 1960, vol. III, pp. 50, 53, 69, 81; P. Gauchat, *Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevi*, München, Sumptibus et Typis Librariae Regensbergianae, 1935, ristampa, Padova, Il Messaggero di S. Antonio, 1960, vol. IV, p. 58; A. Gardi, *Il cardinale Enrico Caetani e la legazione di Bologna (1586-1587)*, Quaderni della Fondazione Camillo Caetani 6, Roma, s.n.t., 1985.

⁶ Su Roma, vd. I. Lori Sanfilippo, *Constitutiones et Reformationes del Collegio dei notai di Roma (1446). Contributi per una storia del notariato romano del XIII al XV secolo*, Roma, Società romana di Storia patria, 2007. Su Bologna, vd. N. Sarti (a cura di), *Gli statuti della Società dei notai di Bologna dell'anno 1336. Contributo alla storia di una corporazione cittadina*, Milano, A. Giuffrè, 1988.

⁷ G. Cencetti, *La Camera actorum Comunis Bononie*, in «Archivi», 2 (1935), pp. 87-120.

⁸ In riferimento al caso bolognese, vd. G. Tamba, *Un archivio notarile? No, tuttavia...*, in A. Pratesi (a cura di), *Notariato e archivi dei notai in Italia*, I, in «Archivi per la storia», III (1990), n. 1, pp. 41-96; *Idem*, *La società dei notai di Bologna. Saggio storico e inventario*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1988; *Idem*, *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale*, Bologna, Clueb, 1998.

⁹ R. Pittella, «*A guisa di un civile arsenale*». *Carte giudiziarie e archivi notarili a Roma nel Settecento*, in A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli (a cura di), *La documentazione degli organi giudiziari cit.*, vol. II, pp. 669-768. Si veda anche A. Groppi, *Fili notarili e tracce corporative: la ricomposizione di un mosaico (Roma, Secc. XVI-XVIII)*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée», 112/1, pp. 61-78.

direzione del proprio ufficio sia quella da loro prodotta nell'esercizio della professione.¹⁰ Gli studi notarili della capitale divennero così il luogo in cui carte «antiche» andarono sovrapponendosi a carte «moderne» senza soluzione di continuità; carte che per tipologia e contenuto rispecchiavano le duplici funzioni che caratterizzarono il notariato pontificio tanto nel tardo medioevo come in età moderna. A Roma infatti il notaio continuerà sempre ad affiancare il suo lavoro di rogatario a pagamento a servizio della clientela privata a quello di pubblico funzionario, redattore di scritture per conto delle magistrature amministrative, politiche e giudiziarie.

Che Roma, a differenza delle provincie, sia stato il luogo della polverizzazione archivistica e del frazionamento documentario è eloquentemente testimoniato dai verbali che accompagnarono nel 1935 la chiusura dell'ultimo ufficio notarile capitolino, sorto prima dell'annessione della città al Regno d'Italia e sopravvissuto alla piemontesizzazione del notariato pontificio del 1879. Quando il notaio Buttaoni, che risiedeva in piazza S. Luigi dei Francesi, dovette serrare le porte del suo studio per raggiunti limiti d'età, le scritture che egli versò all'Archivio notarile distrettuale non riguardavano soltanto la sua attività professionale, visto che gran parte di esse rimontavano persino a molti secoli prima. Buttaoni, nel rispetto delle consuetudini romane, aveva infatti continuato a conservare nel suo archivio le carte che lì si erano sedimentate dal tardo Cinquecento in avanti, frutto del lavoro dei notai che lo avevano preceduto.¹¹ Un archivio espressione chiara e inequivocabile dell'ampiezza delle funzioni e delle competenze che avevano sempre caratterizzato i notai di Roma e che continueranno ad essere il loro tratto distintivo sino alle soglie dell'Unità. I predecessori di Buttaoni non si erano infatti limitati a redigere solo scritture ad uso dei privati, ma avevano continuato nel tempo a produrre atti sia amministrativi sia giudiziari per conto delle magistrature statali e comunali e delle corporazioni delle arti e dei mestieri, così come sempre era avvenuto a Roma anche prima della riforma sistina e così come si continuerà a fare anche dopo il 1588.¹² Indicative del peso e del ruolo occupato dal notaio nello spazio pubblico di età moderna sono ad esempio le riflessioni formulate da Gian Giacomo Fissore, il quale nel 2008, in chiusura del convegno che si tenne a Siena per il 150° anniversario della fondazione dell'Archivio di Stato, non nascose il suo personale stupore dinanzi a una serie di relazioni che rimarcavano tale centralità nel lungo periodo, sino cioè alle soglie dell'età contemporanea. Una figura onnipresente dunque, il notaio, destinata a caratterizzare la vita

¹⁰ Una chiara testimonianza rispetto al passaggio delle scritture di notaio in notaio è quella che proviene dalle riforme quattrocentesche degli statuti del Collegio dei notai romani, dove si stabilì che in assenza di eredi le carte dei notai defunti dovessero essere portate nella sacrestia della chiesa di Santa Maria in Aracoeli: «De prothocollis et scripturis notariorum mortuorum conservandis. Rubrica LXII. Item quod, mortuo notario, teneantur proconsules, correctores et scriptor notariorum Urbis infra octo dies a die scientie ordinare ut prothocolle et scripture publice notarii mortui recludantur in aliquam cassam duabus clavibus clausam, ex quibus unam teneant hii ad quos spectant prothocolle et aliam correctores (...). Et heredes tabellionis, aut hii ad quos prothocolle spectarent, infra duos dies post obitum dicti mortui teneantur prefatis officialibus denuntiare et omnes libros exhibere (...). Que casse, si heredes apud quos prothocolle remanserunt fuerint notarii in eorum domibus, alias casse prefate poni debeant in sachristia Araceli»: I. Lori Sanfilippo, *Constitutiones et Reformationes* cit., p. 77.

¹¹ Sulla vicenda Buttaoni, vd. R. Pittella, «Bogliardi scomposti, carte lacere e guaste» cit.; A. Giorgi, S. Moscadelli, *Conservazione e tradizione di atti giudiziari d'Antico regime* cit.

¹² Su notariato romano mi limito a citare: I. Lori Sanfilippo, *I protocolli notarili romani del Trecento*, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 110 (1987), pp. 99-150; *Eadem*, *Appunti sui notai medievali a Roma e sulla conservazione dei propri atti*, in «Archivi per la storia» III/1 (1990); M. L. LOMBARDO, *Il notaio romano tra sovranità pontificia e autonomia comunale (Secoli XIV-XVI)*, Roma, Giuffrè, 2012; L. Nussdorfer, *The Broken of Public Trust. Notaries in Early Modern Rome*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2009; O. Verdi, *Hic est liber sive prothocollum* cit. Si vedano inoltre i saggi contenuti nel volume a cura di O. Verdi, R. Pittella, *Notai a Roma. Notai e Roma* cit.

istituzionale in molte realtà politico-amministrative italiane di certo sino alle conquiste napoleoniche, se non anche oltre, come nei casi di Milano, Bologna e Roma. Sono appunto queste le parole pronunciate da Fissore in quell'occasione:

È stato del tutto naturale seguire con particolare attenzione le vicende di una conservazione documentaria, nell'arco tra tardo Medioevo e conquiste napoleoniche, in cui tutti i relatori, o quasi, si sono trovati a fare i conti con la tipica caratterizzazione bipolare del notaio, figura pubblica e insieme professionista privato, rogatario a pagamento e funzionario di istituzioni centrali e periferiche [...] perché se è vero che chi si occupa di temi medievali si è abituato a vedere nel notaio un personaggio onnipotente a tutti i livelli di gestione del potere economico e politico non possiamo nascondere [...] la nostra specifica sorpresa di ritrovarci, nell'età degli Stati di Antico regime, di fronte a dialettiche che potevamo facilmente credere peculiari [del]la statualità medievale, ma [...] certo non [...] degli Stati moderni.¹³

2. Enrico Caetani e il primo Bando sugli archivi

Ma si torni ora a parlare del 1588 e delle trasformazioni archivistiche introdotte nel corso di quell'anno; novità le quali costituiscono il tema centrale del presente saggio, dove l'attenzione sarà rivolta non tanto alla città di Roma quanto piuttosto alle province. Fu infatti proprio in ambito periferico che la normativa sistina agì più in profondità, modificando radicalmente i precedenti assetti.¹⁴ Si trattò di una vera e propria rivoluzione, di cui si fece promotore il cardinale Enrico Caetani, promulgando il 12 settembre del 1588 il primo «Bando generale sopra gli Archivi».¹⁵ Documento da lui sottoscritto in veste di camerlengo e di «presidente» del massimo organo finanziario pontificio, la Reverenda Camera Apostolica, ma realizzato di concerto con le più alte autorità dello Stato, il tesoriere generale, il commissario generale, il decano e i chierici prefetti e presidenti posti a capo di ciascun dicastero.¹⁶ Il «Bando generale sopra gli archivi» era scaturito infatti da una riunione della Piena Camera che si era tenuta solo pochi giorni prima, il 5 settembre, e nel corso della quale, *sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate inspecta*, si era discusso in forma collegiale, nel rispetto dalla tradizione camerale, su come tradurre in atto il dettato della *Sollicitudo pastoralis officii*; la costituzione sistina del 1° agosto 1588, con la quale era stata prevista la creazione di «archivia publica et generalia» in ogni comunità dello Stato, anche la più esigua per numero di abitanti e la più periferica per distanza dalla capitale, eccezion fatta per Roma e Bologna.¹⁷

¹³ G. G. Fissore, *Notariato e istituzioni: il punto di vista di un diplomaticista*, in *La documentazione degli organi giudiziari* cit., vol. II, pp. 1145-1146.

¹⁴ Si veda M. L. Martini Barrovecchio, *Gli archivi notarili sistini della provincia romana*, in «Rivista storica del Lazio», n. II, a. 1994, pp. 293-320.

¹⁵ *Bando sopra l'osservanza dell'ordinationi dell'archivii eretti da N. S. Sisto papa V in tutte le città, terre e luoghi mediate e immediate soggetti alla S. Sede Apostolica*, Roma, eredi d'Antonio Blado stampatori camerale, 1588. Un esemplare manoscritto si conserva in Archivio di Stato di Roma (d'ora in poi ASR), *Camerale II, Notariato*, b. 1, doc. 3: *Bando generale sopra gli Archivi dello Stato Ecclesiastico* (d'ora in poi *Bando Caetani*). Il documento risulta allegato ai *Motivi che si propongono da Monsignore Camillo Cybo Chierico di Camera e Prefetto degli Archivj dello Stato Ecclesiastico per ovviare à disordini delli medesimi osservati nel tempo della sua carica*, s.d. [ma 1710].

¹⁶ Per un inquadramento generale sulle competenze e le funzioni della Reverenda Camera, vd. M. G. Pastura, *La Reverenda Camera apostolica e i suoi archivi (secoli XV-XVIII)*, con contributi di P. Cherubini, L. Londei, M. Morena, D. Sinisi, Roma, Archivio di Stato di Roma, 1984.

¹⁷ Sui provvedimenti normativi del 1588, vd. J. Grisar, *Notare und Notariatsarchive Kirchenstaat des 16. Jahrhunderts*, in *Mélanges Eugène Tisserant*, IV, *Archives Vaticanes, Histoire ecclésiastique*, Città del Vaticano, Biblioteca apostolica vaticana, 1964, pp. 251-300, in particolare pp. 282 ss. Così si legge nel paragrafo 2 della *Sollicitudo* «[...] in toto Statu Ecclesiastico nobis et Sedi Apostolicae mediate et immediate subiecto, hac

Stando infatti a quanto previsto in quel testo di legge, rientrava tra i compiti attribuiti alla Piena Camera, investita della giurisdizione economica e della salvaguardia degli interessi camerari, anche quello di garantire l'inalterabilità delle scritture dotate di *fides publica*, di quelle «antiche» come di quelle «moderne» o «da farsi per i tempi a venire». Era al camerlengo, «capo» della Reverenda Camera, che sarebbe spettato infatti dettare le regole e i tempi in base ai quali attuare l'ambizioso progetto di Sisto V; fu lo stesso pontefice a precisarlo nel secondo paragrafo della *Sollicitudo*, dove venne espressamente sottolineato che la creazione degli «archivia publica et generalia» e il trasferimento in essi delle carte notarili sarebbero dovuti avvenire

sub modo et forma in capitulis quae per dilectum filium nostrum Henricum tituli Sanctae Pudentianae presbyterum cardinalem Caetanum, nostrum et sanctae Romanae Ecclesiae camerarium, dictaeque Camerae thesaurarium, decanum et clericos, praesidentes, aut eum vel eos qui a novis vel successoribus nostris Romanis Pontificibus super administratione et gubernio dictorum archiviorum pro tempore deputabuntur.

Gli archivi immaginati da Sisto V si caratterizzavano dunque per essere capillarmente distribuiti su tutto il territorio dello Stato e destinati a «conservare» le scritture «tanto pubbliche, come private» prodotte dai «notarij pubblici a perpetua memoria de' contraenti, et loro successori». Archivi la cui cabina di regia era però collocata nella capitale, essendo stati essi sottoposti al diretto controllo delle autorità camerari, secondo uno schema rigidamente gerarchico che si diramava dal centro sino agli estremi confini dello Stato, compresa la città di Benevento e il suo contado.¹⁸ Spettava infatti al supremo organo finanziario pontificio accertarsi dell'esecuzione da parte di ogni comunità degli ordini impartiti da Sisto V nell'agosto del 1588; così come attribuite ai ministri camerari erano pure le funzioni ordinarie di verifica e controllo della tenuta degli archivi e della loro corretta amministrazione.¹⁹ Tra le incombenze spettanti alla Camera Apostolica vi era infatti anche quella di accertarsi che le carte notarili non prendessero strade diverse dagli «archivia publica et generalia». Per prevenire «liti» e «discordie» tra i «sudditi», era necessario infatti vigilare con attenzione affinché «per la morte de' notarij rogatari, come per altr'accidente» le loro scritture non giungessero «alle mani di persone di tal professione ignare», divenendo oggetto di «perdizioni, occultazioni, alterazioni». Erano appunto queste alcune delle prescrizioni

alma Urbe nostra civitateque et comitatu Bononiensi dumtaxat exceptis, scilicet in quibusvis ipsius Status provinciis, civitatibus, oppidis, castris, villis ac locis aliis, etiam quibusvis metropolitanis, cathedralibus vel aliis ecclesiis, etiam monasteriis, abbatibus et aliis, etiam regularibus ac piis locis subiectis, archivia publica et generalia in quibus instrumenta, necnon apochae cedulae, chirographa aliaeque scripturae, tam publicae quam privatae in quibus instrumenta, necnon apochae cedulae, chirographa aliaeque scripturae, tam publicae quam privatae [...]diligenter perpetuo conservari et custodiri debeant, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo erigimus et instituimus». Cfr. *Bullarum privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontificum*, Opera et studio Caroli Cocquelines, Romae, Typis et sumtipibus Hieronymi Mainardi, MDCCLI, tomo V, parte I, pp. 15-17.

¹⁸ Sugli archivi di Benevento, enclave dello Stato Ecclesiastico, vd. R. Pittella, *Politica e archivi a Benevento (1587-88)*, in G. Vitolo (a cura di), *Città, spazi pubblici e servizi sociali nel Mezzogiorno medievale*, Battipaglia, Laveglia e Carlone, 2016, pp. 389-411.

¹⁹ La carica di prefetto degli Archivi, istituita anch'essa con la *Sollicitudo pastoralis officii*, rappresentava un punto di osservazione privilegiato per guardare dall'alto il sistema archivistico pontificio e individuare lacune e disfunzioni. Il compito principale attribuito da Sisto V al chierico preposto al dicastero degli archivi era appunto quello di «conoscere et decidere et terminare tutte le differenze, controversie et cause che nasceranno ... et singole cose concernenti detto archivio, lor cura, amministrazione, tasse et altre cose», vd. ASR, *Notai segretari e cancellieri della Reverenda Camera Apostolica*, vol. 1078, c. 631r.

formulate a Enrico Caetani immediatamente dopo la pubblicazione della *Sollicitudo pastoralis officii*, come si apprende leggendo l'*exordium* del *Bando* che porta il suo nome:

Havendo la S.tà di N. S. Sisto Papa quinto sin dal principio del suo pontificato di continuo pienamente pensato et anco trattato di provvedere alle molti liti et discordie che con sua grave molestia d'animo ha udito et di continuo ode trovarsi fra i suoi sudditi (...); Et conoscendo questo procedere in gran' parte dalla mola una che si è hauta così in tutti i tempi passati come al presente circa la conservazione delle scritture tanto pubbliche, come private, quale si son fatte, e si fanno di continuo massimo da' notarij pubblici a perpetua memoria de' contraenti, et loro successori, le quali si per la morte de' notarij rogatari, come per altr'accidente vengono molte volte alle mani di persone di tal professione ignare dal che ne nascono perdizioni, occultazioni, alterazioni d'esse (...) conoscendo S. Santità tal necessità et importanza (...) per suo moto proprio ha eretto in tutte le Città, Terre et luoghi del suo Stato Ecclesiastico ad eccezione di Roma e Bologna Archivij pubblici soggetti a questa Santa sede apostolica (...). Et quelli tutti insieme per ordine di S. B. dalla sua Camera Apostolica (con l'intervento nostro, del Tesoriere generale, Decano, et Chierici di Camera) si sono commessi in cura et administratione al Magnifico Sig. Paolo Falconiero nobil fiorentino residente in questa corte per il tempo di nove anni prossimi a venire, costituendolo Archivista Generale de' tutti detti Archivij con tutti loro membri, ragioni, et pertinenze et facultà, et con giurisditti et privilegi, et alcune ordinazioni, costituzioni, et capitoli concernenti il buon governo et reggimento di detti archivij da osservarsi così da lui et dalli Archivisti particolari de luoghi come da altri, si come per instrumento publico celebrato in piena Camera (...) sotto li cinque del presente mese.²⁰

Parole significative, dalle quali emerge con tutta evidenza la forza dirompente esercitata dalla *Sollicitudo pastoralis officii* sull'organizzazione archivistica pontificia, che per secoli era stata caratterizzata dal passaggio delle scritture di notaio in notaio, da quelli costretti ad abbandonare l'attività per morte o per raggiunti limiti d'età a quelli che subentravano nella gestione dell'ufficio. Enrico Caetani infatti non fece mistero di come tra le priorità della Camera Apostolica vi fosse quella di sostituire il vecchio modello conservativo con un sistema a trame strette di archivi di concentrazione, uno per ogni comunità dello Stato, «civitibus, oppidis, castris, villis ac locis aliis». Archivi progettati per garantire che le scritture fossero custodite a diretto contatto con il contesto territoriale e politico-amministrativo all'interno del quale erano state rogate. Ad archivi presenti solo nelle città dominanti, sedi delle magistrature deputate alla gestione e al controllo della periferia, in ambito pontificio, contrariamente a quanto accadde in coeve realtà statuali dell'Italia centro-settentrionale, si preferì la creazione di depositi documentari il più possibile decentrati, fittamente distribuiti e capaci di soddisfare in loco le esigenze di conservazione delle scritture inevitabilmente presenti in ogni comunità. Un rete archivistica, quella che così andò configurandosi, contraria all'idea che le carte dei notai andassero raggruppate in pochi grandi depositi, del tipo di quelli che negli stessi anni vennero ad esempio istituiti in Toscana.²¹ Nei

²⁰ ASR, *Bando Caetani*.

²¹ «Di fatto, a una effettiva centralizzazione si giungerà solo in Toscana – fors'anche in ragione delle modeste dimensioni dei due Stati che componevano il Granducato – mentre nel resto dell'Italia centro-settentrionale si avranno concentrazioni di documentazione notarile limitate alle maggiori realtà urbane e prescrizioni generali per la conservazione degli atti estese a tutto il territorio dei singoli Stati. Ad esempio, nella Repubblica di Venezia la conservazione verrà affidata a una rete di strutture archivistiche aventi sede nei maggiori centri urbani e nelle realtà intermedie; in area padana, ma anche in Liguria, agli importanti archivi notarili esistenti nelle principali città già in epoca comunale, nel corso dell'età moderna si affiancheranno nuovi archivi di concentrazione situati nell'ambito di centri intermedi, destinati talvolta a conservare anche documentazione di provenienza comutativa»: A. Giorgi, S. Moscadelli, *Ut ipsa acta illesa serventur*, cit., p. 93. Sul caso toscano,

domini pontifici si preferì assicurarne la trasmissione in strutture pubbliche comunitative, spesso di piccole e medie dimensioni, in archivi cioè polverizzati in tutte le provincie e posti sotto l'autorità degli uffici centrali dello Stato, primo fra tutti la Prefettura degli Archivi, dicastero anch'esso di fondazione sistina, cui competeva vigilare sugli archivi periferici. Anche la Prefettura degli Archivi costituiva infatti una creazione datata 1588; organo questo dotato di poteri amministrativi, legislativi e giudiziari, affidato annualmente per estrazione a sorte a uno dei chierici della Piena Camera, cui fra le altre cose sarebbe spettato «conoscere et decidere et terminare tutte le differenze, controversie et cause che nasceranno fra detto Archivista Generale et l'Archivisti particolari, fra esso o essi, et qualunque comunità, collegio o persone particolari, in tutte et singole cose concernenti detto Archivio, lor cura, administratione, tasse et altre cose».²²

L'incombente presenza della Prefettura degli Archivi non esonerava però le magistrature locali dal contribuire in prima persona alla realizzazione dell'ambizioso progetto di cui Sisto V si era reso artefice. Fu considerato infatti dovere delle singole amministrazioni municipali reperire le abitazioni ritenute strutturalmente adatte ad accogliere in maniera seriale masse considerevoli di carte; e per quelle città, terre o luoghi che nell'immediato non avessero avuto la possibilità di soddisfare quest'ordine, diveniva obbligo del governatore, e in sua assenza di qualsiasi altro ufficiale che ne avesse fatto le veci, individuare nel palazzo utilizzato come sua residenza i locali da trasformare in archivio, stanze possibilmente con il soffitto a volta e lontane dai pericoli dell'acqua e del fuoco.²³

siano obbligate le Comunità dove si erigeranno detti Archivij dar stanza quale sia atta et idonea alla conservatione delle scritture, senza pagamento o gravezza degli Archivisti, poiché questo si fa per beneficio di quel pubblico, [...] et quanto a quelle Comunità che non potranno presentemente provvedere di tal stanze, li governatori et ufficiali debbano darli una stanza nel palazzo della loro residenza, fin tanto che la Comunità gli ne haverà provvisto come di sopra.²⁴

A partire dal *Bando Caetani*, furono dunque proprio questi i luoghi considerati come i soli capaci di tutelare e difendere la *fides publica* delle carte notarili: qui gli eredi e i successori dei notai defunti «et che alla giornata verranno a morire» dovevano depositare per obbligo di legge «li protocolli et istrumenti rogati, et altre scritture attinenti in qualunque modo l'officio»; qui andavano archiviati gli originali redatti nel quotidiano, non oltre quindici giorni dopo la loro «stipula» e le copie autenticate se «sottoscritte dai notari di lor mano e segnate del loro segillo».²⁵ Tra le scritture destinate a trovare posto negli archivi pubblici delle comunità figuravano sia quelle prodotte dal notaio come libero professionista sia quelle realizzate per conto delle autorità comunali e delle corti locali. Gli «archivia publica et

vd. anche L. Mineo (a cura di), *Archivio comunale di Colle di Val d'Elsa. Inventario della sezione storica*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli Archivi, 2007.

²² «Et questo officio di Presidente et Prefetto si debbi cavar ogn'anno a sorte in Camera et distribuirsi nel modo che si fa dalli altri Presidenti e Prefetture»: ASR, *Notai e cancellieri della Reverenda Camera Apostolica*, vol. 1078, c. 631r. Dunque, la carica di prefetto degli Archivi ricalcava in pieno le prerogative assegnate da Giulio II, con la costituzione *Ex iniuncto Nobis* del 22 luglio 1506, ai chierici che componevano il tribunale della Piena Camera. In tale costituzione si sottolineava infatti come competesse ai chierici *presidentes* effettuare visite periodiche presso le diverse comunità dello stato, al fine di controllare la legittimità delle scelte amministrative operate sia dalle autorità laiche che ecclesiastiche. Questa stessa costituzione assegnava poi ai chierici di Camera la facoltà di far luce sui ricorsi presentati dai comuni o da privati cittadini nei confronti dei governatori locali, vd. M. G. Pastura, *La Reverenda Camera* cit., pp. 53-62.

²³ ASR, *Bando Caetani*: «et la stanza, o le stanze d'essi [Archivij] siano fatte a volta, et in luoghi securi».

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ *Ibidem*.

generalia» finirono così per replicare, ingigantendolo e dilatandolo, un modello conservativo largamente diffuso nello Stato Ecclesiastico, dove la creazione di archivi speculari alle istituzioni e collocati fisicamente nei palazzi del potere, comprese le sedi giudiziarie, stentò sempre ad affermarsi sino alla prima metà dell'Ottocento.²⁶ La *Sollicitudo pastoralis officii*, imponendo ai notai la consegna anche delle carte dei tribunali, mostra infatti chiaramente come sino al 1588 fosse stato negli uffici notarili che si era provveduto a custodire questo genere di scritture. Tra l'altro, lo testimonia apertamente l'elenco delle tipologie documentarie che ogni notaio avrebbe dovuto consegnare nell'archivio locale. Insieme alla cessione degli «strumenti di vendite, compre, mutui, debiti, crediti, et altre obligationi», egli era tenuto infatti a versare anche «le scritture et atti delle cause così civili, come criminali et le obligationi, et altri istrumenti dependenti da esse cause, che si fanno pendente lite per decreto dei giudici».²⁷

Ma non solo questi sono gli aspetti significativi che si possono scorgere nel *Bando* Caetani. Ve ne sono infatti altri di eguale importanza, sebbene la loro portata “rivoluzionaria” risulti opportunamente mitigata dall'uso di un vocabolario fortemente paternalistico, tipico della prosa burocratica di Antico regime.²⁸ Tra gli elementi inediti figura ad esempio la (ri)scoperta delle scritture come fonte di ricchezza per le casse dello Stato, come risulta evidente dai criteri che furono adottati nel regolamentare la gara d'appalto istituita per l'attribuzione della carica di «archivista generale».²⁹ Una nomina di durata novennale, del tutto nuova nel panorama delle cariche camerale, conferita per la prima volta nel 1588 al magnifico Paolo Falconieri, nobile fiorentino membro della Corte pontificia, nomina che fruttò alla Reverenda Camera ben 11.000 scudi versati in un'unica soluzione, cifra certamente non trascurabile se paragonata alle voci in entrata che caratterizzavano in quello stesso periodo il bilancio pontificio.³⁰

A Paolo Falconieri, com'era naturale, non toccarono solo obblighi e doveri, ma anche tutta una serie di «diritti», «facoltà» e «privilegij», come ad esempio la riscossione delle «tasse» pagate per il rilascio delle copie sostitutive degli originali o di quelle versate dal rogatario in occasione della stipula di «atti» e «polizze» del valore superiore ai 100 scudi. Danari necessari «per provvedere alle spese et carico di detti archivi, archivisti e sostituti [...] tanto

²⁶ R. Pittella, «*A guisa di un civile arsenale*» cit.

²⁷ *Ivi*.

²⁸ Sullo stile retorico della documentazione pontificia e le sue linee evolutive, si veda: T. Frenz: *I documenti pontifici nel Medioevo e nell'Età moderna*, seconda edizione a cura di S. Pagano, Città del Vaticano, Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, 1988, pp. 16-38. E ancora: *Il ritmo prosaico nelle lettere dei papi e nei documenti della cancelleria romana dal IV al XIV secolo*, a cura di F. Capua, 3 voll. Roma, 1937-1956; Id., *Fonti ed esempi per lo studio dello "stilus curiae Romanae" medievale*, Testi medievali - 3, Roma, 1941; R. Drusi, *La lingua 'cortigiana romana'. Note su un aspetto della questione cinquecentesca della lingua*, Venezia, Il Cardo, 1995.

²⁹ La procedura d'appalto per l'attribuzione della carica di «archivista generale dello Stato Ecclesiastico» fu autorizzata da Sisto V con chirografo del 27 agosto 1588. Da altro chirografo del 4 novembre apprendiamo che ad aggiudicarsi l'appalto fu Giacomo Sandrelli «per persona da nominare». A questi due provvedimenti fece seguito la stipula del contratto tra la Reverenda Camera e Paolo Falconieri, in veste di delegato di Giacomo Sandrelli. ASR, *Notai e cancellieri della Reverenda Camera Apostolica*, vol. 1078, f. 609 e segg. Per la *Confirmatio appaltus generalis Archiviorum pro Paulo Falconerio cive Flo(rentiae)*, *ivi*, *Signaturarum Sanctissimi Libri*, reg. 7, cc. 11v-13v.

³⁰ Paolo Falconieri, impegnatosi a versare 11.000 scudi alla Camera Apostolica, ebbe come suoi garanti i signori Giovan Battista Zanchini e Alessandro Doni, che saranno con lui gli acquirenti del «Monte degli Archivi vacabili», creato da Sisto V, come forma di debito pubblico, sulla base di 890 luoghi di Monte del valore nominale di 100 scudi ciascuno, con un tasso d'interesse pari al 10%. Lo scopo di tutta questa operazione era naturalmente quello di consentire alla Reverenda Camera di entrare immediatamente in possesso degli 11.000 scudi dell'appalto sugli archivi. ASR, *Notai e cancellieri* cit., vol. 1079, c. 109 ss.

per vitto, quanto per salari et altre cose che accompagneranno alla loro manutenzione», come precisò il cardinale Caetani ordinando che

gli notarij [...] siano [...] obbligati [...] fra tre giorni prossimi dal di della stipulazione haver pagato all'Archivista [...] senz'alcuna replica, ne se gl'ammetta scusa alcuna, et non gli pagando fra detti tre giorni caschino in pena del doppio, et più di 10 scudi d'applicarsi la metà all'Archivista, [...] et dal pagamento di dette tasse nessuna persona di qualsivoglia stato, grado et conditione, et tanto Ecclesiastica come secolare, Comunità, Collegij, capitoli et università etiam di grado privilegiata sia in alcun modo esentata, ma sia obligata detta tassa senz'alcuna replica, eccettuazione solo per gli Reverendissimi Signori Chierici di Camera et Camerali.³¹

Una figura, quella dell'archivista «generale», la cui immagine si rifletteva specularmente in ogni archivio pubblico comunitativo per il tramite degli archivisti «particolari», ovverosia quei notai cui competeva la responsabilità delle conservazione delle scritture a livello locale, e protagonisti anch'essi di quel complesso meccanismo di appalti e subappalti, di affitti e subaffitti che ruotava intorno all'amministrazione degli archivi sistini. Infatti, ferme restanti le libertà accordate al magnifico Paolo Falconieri, la Reverenda Camera non dimenticò di precisare che tra i doveri dell'archivista «generale» vi era quello di accertarsi che gli archivisti «particolari», cui egli delegava compiti e funzioni in ambito periferico, fossero espressione del ceto notarile, e quindi soggetti titolari di *fides publica*, oltre che, com'era scontato che fosse, eruditi nelle materie giuridiche.³²

che detto Archivista [generale] habbi facultà di sostituire et deputare in ciascuno di detti Archivij notarij che siano approbati et sufficienti in tal professione, et huomini di buona vita, conditione et fama con l'istessi privilegi, facultà et giurisditione concessi ad esso, ovvero limitatamente come a lui più piacerà, quali siano obbligati tener detti protocolli, istrumenti et altre scritture con diligente cura et ben ordinate et dar ogni conveniente soddisfazione a tutte quelle persone che haveranno bisogno dell'offitio, ne possi in modo alcuno riscotere altre tasse.

Era infatti proprio al notaio «particolare» che la *Sollicitudo pastoralis officii* e il *Bando* Caetani attribuivano il compito di sorvegliare e custodire notevoli quantità di carte su cui altri notai avevano apposto il crisma della *publica fides*, preservandole da manomissioni e falsificazioni che ne avrebbero alterato la sincerità. Era all'archivista «particolare» che spettava infatti «tener li protocolli, istrumenti et altre scritture» confezionati all'interno di ogni comunità «con diligente cura et ben ordinate» e «dar ogni conveniente soddisfazione a tutte quelle persone che haveranno bisogno del detto offitio». Un archivista di cui il cardinale Caetani, assimilandolo alla categoria dei «ministri di Nostro Signore», delineò nei dettagli il profilo culturale e lo status giuridico: «huomo di buona vita, conditione et fama»,³³ in possesso di «approbate» e «sufficienti» conoscenze giuridiche, cui venne concesso dalla Piena Camera di «portar ogni sorte d'arme permesse agli altri Camerali, tanto di giorno come di

³¹ ASR, *Bando Caetani*.

³² Sulla centralità dei notai nelle fasi di produzione e conservazione delle scritture, vd. G. G. Fissore, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti*, Biblioteca di Studi medievali 9, Spoleto, 1977; P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, 1991; G. Chittolini, «*Episcopalis curiae notarius*». *Cenni sui notai di curie vescovili nell'Italia centro-settentrionale alla fine del medioevo*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, Tomo I, Spoleto 1994, pp. 221-232.

³³ Inoltre, si fa presente che «l'Archivista, et suoi deputati stiano all'Archivio nelle hore congrue, et osservino tal offitio con prudenza, diligenza, et fedeltà, né vi si facci rissa, rumore, né giochi di qualsivoglia sorte, né di giorno, né di notte», ASR, *Bando Caetani*.

notte, tanto essi come i loro servitori, dependenti ministri et serventi, nonostante qualsivoglia bando et prohibitione fatta et da farsi in contrario sotto qualsivoglia occasione et pretesto».³⁴

Il notaio-archivista inteso dunque come anello di congiunzione tra il centro e la periferia, come figura utilizzata della Camera Apostolica per controllare e disciplinare dall'alto il lavoro svolto dai notai in sede locale nelle fasi della produzione documentaria e della conservazione archivistica. Fu proprio all'archivista «particolare», «ufficiale» camerale a tutti gli effetti, che Sisto V accordò il diritto della «precedenza», rispetto a «tutti li altri notarij e cancellieri delle Comunità», nella compilazione di atti pubblici e privati che si riferivano alle magistrature comunali.³⁵ Ma non solo questi erano i privilegi a lui riconosciuti. Tra i molti ve ne era ancora uno, dotato di un forte significato simbolico e politico: spettava all'archivista «particolare» stabilire chi, tra coloro che si candidavano per diventare notai, possedesse i requisiti morali e culturali necessari per l'accesso a questa professione. Era per questa via che la Camera Apostolica riconduceva a sé una delle funzioni cruciali per la definizione degli assetti notarili. Degli effetti dirompenti che questa decisione avrebbe avuto sugli equilibri di potere stabiliti a livello locale, era certamente ben consapevole il cardinale Caetani che, nel paragrafo 11 del suo bando, a tal proposito così scriveva:

Et vedendosi per la poca peritia d'alcuni notaij di continuo nascere molte liti, et altri inconvenienti. Però per provvedere a questo s'ordina che in dette Città, Terre et Luoghi di detto Stato mediate et immediate soggetto, nessun nell'avvenire possi esser ammesso a tal offitio di notario se prima non procederà l'esamine sopra la sua sufficienza, et idoneità da farsi dal Superiore del Luogo con l'intervento dell'archivista di quel luogo, et dell'avvocato della Comunità da deputarsi da essa Comunità a questo effetto, et oltre il solito giuramento debbino anche giurare di portare le scritture in detti Archivi, et d'osservare quanto si contiene nelli presenti capitoli rispetto le loro persone, et di quelli che dipenderanno da loro.³⁶

3. Il 1588 in prospettiva

Il sistema archivistico progettato da Sisto V e realizzato grazie all'intervento del cardinale Caetani non si trasformò in lettera morta con l'uscita dalla scena politica di questi due importanti personaggi, protagonisti indiscussi della stagione riformatrice che interessò lo Stato Ecclesiastico sul finire del Cinquecento. La longevità del modello sistino risulta infatti pienamente confermata dal numero via via crescente di «archivia publica et generalia» che vennero impiantati in ogni provincia nel corso del secolo successivo. Agli inizi del Settecento erano ben 411 le comunità dello Stato Ecclesiastico in cui avevano trovato attuazione gli ordini impartiti dalla *Sollicitudo pastoralis officii*. Realtà archivistiche queste che, come è stato dimostrato da studi svolti a livello locale, riuscirono persino a resistere alla forza centripeta esercitata dalla legislazione napoleonica, che ad archivi capillarmente diffusi sul territorio preferì la creazione di grandi centri di raccolta collocati nelle città dominanti e demograficamente superiori.³⁷

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ Oltre ai già citati saggi di A. Giorgi e S. Moscadelli, si vedano anche: E. Lodolini, *Gli archivi notarili delle Marche*, Roma, Associazione nazionale archivistica italiana, 1969, pp. 9-11; S. Lepre, *Archivi diversi conservati negli archivi comunali*, in «Rivista storica del Lazio», VI (1998), pp. 143-173, in particolare pp. 171-173; M. Severi, *Magistrature giudiziarie a Todi tra Antico regime e Restaurazione. Istituzioni e documentazione*, Perugia, Soprintendenza archivistica per l'Umbria, 2006, in particolare pp. 72 ss.; M. G. Bistoni Colangeli (a cura di), *Dagli archivi perugini e umbri: disposizioni per la tutela delle carte*, in P. Angelucci, *Breve storia degli archivi e dell'archivistica*, Perugia, Morlacchi, 20082, pp. 111-155, in particolare pp. 138-139; F. Briganti,

L'attualità nel tempo delle disposizioni sistine è del resto ben evidenziata dai vari bandi sugli archivi pubblicati dai successori di Enrico Caetani, i quali in molti casi si limitarono ad apportare piccole e insignificanti modifiche al testo messo a punto nel 1588.³⁸ Basta confrontare il *Bando* Caetani con l'omonimo documento pubblicato il 20 novembre del 1620 dal camerlengo Antonio Barberini per accorgersi come il secondo sia l'esatta replica del primo.

Quello sistino costituì dunque un modello archivistico di indiscusso successo, a cui spesso si fece riferimento anche a lunga distanza di tempo, e soprattutto quando obiettivo della politica divenne quello di soppiantare il vecchio sistema conservativo, basato sul passaggio delle carte di notaio in notaio, in quei luoghi dove esso continuava ad essere in uso. Fu proprio questo ad esempio ciò che avvenne nel 1710, quando il prefetto degli Archivi Camillo Cybo, figura di primo piano della Curia romana, noto per la sua raffinata cultura e le sue doti politico-diplomatiche, tentò di opporsi, senza però alcun successo, alla tradizione archivistica della capitale, adoperandosi per introdurre il dettato della *Sollicitudo pastoralis officii* anche nella città di Roma, che ne era stata esentata. Nel proporre in Piena Camera il suo progetto di riforma degli archivi – progetto ricco di riferimenti storico-culturali – il prefetto Cybo tornò infatti a fare centro sul 1588 e le riforme allora attuate. L'epoca di Sisto V rappresentava ai suoi occhi una sorta di età dell'oro dell'archivistica pontificia, il punto più alto raggiunto dalla politica romana in vista della creazione di un sistema di conservazione documentaria omogeneo e uniforme, teso ad estirpare abusi e corrottele perpetrati a livello locale. L'attualità che monsignor Cybo riconosceva a quell'antico modello archivistico derivava essenzialmente dai presupposti politici e teologici che ne erano alla base. Nel concetto di archivio elaborato da Sisto V trovava infatti posto l'idea che il pontefice rappresentasse l'espressione massima della «paterna charitas» non solo nei confronti dei suoi sudditi, ma nei riguardi di tutti i cristiani; e che le comunità fossero assimilabili a minori bisognosi di un tutore, cui spettava conferire validità agli atti che esse compivano; e ancora: che spettasse al pontefice-padre, unico garante della felicità del popolo, promuovere nel suo Stato la *concordia*, l'*humanitas*, la *libertas*, e favorire l'*abundantia*, la *securitas temporum* e la *tellus stabilis*.³⁹ L'archivio pensato da Sisto V si sposava dunque perfettamente con i concetti di regalità cristiana del pontefice e di *plenitudo potestatis*; concetti che distinguevano la sovranità pontificia da quella di qualsiasi altro sovrano e con i quali si misurò il lungo dibattito sullo Stato in età moderna.⁴⁰

L'Umbria nella storia del notariato italiano. Archivi notarili nelle province di Perugia e Terni, Perugia, Grafica di Salvi e C., 1958, pp. 226-229.

³⁸ R. Pittella, *L'attualità della Sollicitudo pastoralis officii* cit.

³⁹ Il tema del pontefice-padre, esempio massimo del buon governo, risulta ampiamente declinato negli affreschi realizzati da Filippo Zuccari per Pio IV nel Palazzo Vaticano e nei grandi cicli pittorici del Laterano e del Vaticano voluti da Sisto V. Su questi temi, vd. P. Tosini, *Federico Zuccari, Pirro Ligorio e Pio IV: la sala del Buon Governo nell'appartamento di Belvedere in Vaticano*, in «Storia dell'arte», 86 (1996), pp. 13-38; A. Dupront, *Art et Contre-reforme: les fresques de la bibliotheque de Sixte V*, in «Mélanges d'archéologie et d'histoire», 48 (1931), pp. 282-307; C. Mandel, *Sixte V and the Lateran palace*, Rome 1994.

⁴⁰ Su questi temi, vd. G. Signorotto, M. A. Visceglia, *La corte di Roma tra Cinque e Seicento "teatro" della politica europea*, Roma, Bulzoni editore, 1998; A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio tra Seicento e Settecento: problemi della formazione dello Stato moderno*, in R. Paci (a cura di), *Scritti storici in memoria di Enzo Piscitelli*, Padova, Antenore, 1982, pp. 201-211; P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1982; E. Fasano Guarini, *Centro e periferia, accentramento e particolarismi: dicotomia o sostanza degli stati in età moderna*, in G. Ghittolini, A. Molho, P. Schiera (a cura di), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 147-176. Ed ancora: M. A. Visceglia, *La città rituale. Roma e le sue cerimonie in età moderna*, Roma, Viella, 2002; S. Tabacchi, *Il Buon Governo. Le finanze locali nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Roma, Viella, 2007, pp. 27-63. Interessanti spunti di riflessione provengono inoltre da: L.

Sono appunto queste le parole di Camillo Cybo:

Era ben anche giusto che si determinasse nello Stato di Santa Chiesa da sommi pontefici generalmente un luogo per la conservazione delle scritture, tanto più che è dovuto che si cavi da loro il vero prototipo del buon governo del Principato. Volle gettare i fondamenti di così eccelso e necessario edificio Pio Quarto, ma o ben non potesse determinarsi ad una impresa sì vasta nel fin del suo pontificato o che sì bella gloria fosse destinata alla gran mente di Sisto Quinto, questo solo ne intraprese e ne condusse a fine l'impresa. Cominciò egli a meditare tal gloriosa risoluzione nel 1587 [...] né mai cessò in Sisto l'animo stesso di dare sicura custodia almeno a tutte le scritture delle quali unicamente si apporta il più sicuro testimonio della verità, il commercio civile si accresce, si preclude la via alle frodi, alle occupazioni, alle liti, si conservano li dominj, si mantengono i possessi, e si dà luogo alla giustizia e alla pubblica quiete. Eresse perciò lo stesso non mai abbastanza lodato pontefice nell'anno 1588 e quarto del suo pontificato nel dì primo agosto con sua bolla li archivi generali in tutto lo Stato mediato e immediato di Santa Chiesa, eccettuato Roma, Bologna e il suo distretto; ma perché credette egli che a beneficio sì grande potesse accoppiarsi insieme l'avvantaggio de camerari emolumenti, pensò di formare un appalto di tutti li proventi che dagli archivj istituiti si fossero ricavati; ed in virtù della sua Costituzione [...] fu dal medesimo camerlengo [...] affisso e pubblicato l'editto dell'appalto, per riceverne in Piena Camera, a misura di tutti gli altri, le offerte.⁴¹

Giornaledistoria.net è una rivista elettronica, registrazione n° ISSN 2036-4938. Il copyright degli articoli è libero. Chiunque può riprodurli. Unica condizione: mettere in evidenza che il testo riprodotto è tratto da www.giornaledistoria.net.

Condizioni per riprodurre i materiali --> Tutti i materiali, i dati e le informazioni pubblicati all'interno di questo sito web sono "no copyright", nel senso che possono essere riprodotti, modificati, distribuiti, trasmessi, ripubblicati o in altro modo utilizzati, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso di Giornaledistoria.net, a condizione che tali utilizzazioni avvengano per finalità di uso personale, studio, ricerca o comunque non commerciali e che sia citata la fonte attraverso la seguente dicitura, impressa in caratteri ben visibili: "www.giornaledistoria.net". Ove i materiali, dati o informazioni siano utilizzati in forma digitale, la citazione della fonte dovrà essere effettuata in modo da consentire un collegamento ipertestuale (link) alla home page www.giornaledistoria.net o alla pagina dalla quale i materiali, dati o informazioni sono tratti. In ogni caso, dell'avvenuta riproduzione, in forma analogica o digitale, dei materiali tratti da www.giornaledistoria.net dovrà essere data tempestiva comunicazione al seguente indirizzo redazione@giornaledistoria.net, allegando, laddove possibile, copia elettronica dell'articolo in cui i materiali sono stati riprodotti.

Mannori, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (secc. XVI-XVIII)*, Milano, Giuffrè, 1994; M. Viroli, *Dalla politica alla ragion di Stato. La scienza di governo tra XIII e XVII secolo*, Roma, Donzelli, 1994.

⁴¹ ASR, *Relazione Cybo*, cc. 5v-6r.